



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, MALAN, AMIDEI, PICCOLI, MARIN, DE SIANO, FASANO, ALICATA, RAZZI, GASPARRI, FLORIS, TORRISI, PAGANO, BIANCONI, CONTE, SERAFINI, LIUZZI, PERRONE, DALLA TOR, GIOVANARDI, VICECONTE, CALIENDO, CARRARO, BUEMI, SOLLO, SCIASCIA, RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI e CAPACCHIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2017

Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni
in materia di circonvenzione di persone incapaci e di usura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuol collocare le fattispecie della circonvenzione di persone incapaci e dell'usura tra i reati contro la persona, attesa lesione ai beni della libertà e della dignità della persona che essi comportano nel loro impegnare taluno ad atti o comportamenti dispositivi della propria persona o del proprio patrimonio al di là della sua capacità di auto determinarsi in quanto geneticamente compromessa da fattori di base (la minore età, l'infermità fisica o mentale, il bisogno di denaro, il pregresso vincolo usurario), che rendono il rapporto tra vittima e reo alterato *ad initio* a favore del secondo, che gode di una posizione di supremazia e ad effetto potestativo sulla prima, posta in posizione di mera soggezione.

Tali reati concretizzano, dunque, una lesione genetica della libertà morale quale condizione dell'individuo che è sovrano di sé stesso nel momento di scegliere i percorsi del proprio quotidiano e della propria vita.

La ricollocazione delle fattispecie darebbe senso e ragionevolezza al rigorosissimo trattamento sanzionatorio riservato all'usura, che nei casi aggravati è punita fino a venti anni di reclusione, il tutto a sottolineare la lesione di beni supremi della persona, come già presente nello spirito della legislazione di inasprimento del 1996 e del 2005.

Tale ricollocazione, infine, determina la sottrazione dei reati in parola al regime dell'esimente, ai sensi dell'articolo 649 del codice penale, con conseguente incondizionata punibilità anche a carico degli stretti familiari e prevalenza della tutela della persona della vittima sulle ragioni dell'insieme familiare cui essa appartiene.

Nel reato di circonvenzione è stato riformulato l'abuso a danno del minore, nella prospettiva di tutelare lo stato di minore età in quanto tale: la persona del minore deve essere protetta a tutto tondo, al di là di qualsivoglia verifica circa l'avvenuta o meno strumentalizzazione dei suoi bisogni, o passioni, o inesprienze, in quanto con la minore età la minorata condizione di autodeterminazione deve presumersi in senso assoluto.

Il tutto in linea con quell'esegesi costituzionale che considera il minore come «soggetto debole», più che un portatore di diritti quanto un beneficiario di doveri che altri hanno nei suoi riguardi, doveri che, ai sensi degli articoli 29 e seguenti della Costituzione, ricadono sui genitori, sui pubblici poteri e, in ultima analisi, sull'intera collettività.

La rimodulazione della fattispecie di usura, invece, conosce quattro figure usuarie, ricondotte a maggior sintesi lessicale e sistematica all'interno della norma penale di riferimento, con un'aggiunta inedita rispetto al passato, vale a dire l'usura a mezzo soggiogamento.

Con riguardo alla cosiddetta usura reale (quella degli interessi in concreto sproporzionati) non è stata riproposta la previsione dei due parametri valutativi delle «concrete modalità del fatto» (invero, l'accertamento giudiziale è sempre radicato sul fatto in concreto) e del «tasso medio praticato per operazioni similari» (non ogni sproporzione oltre il «tasso medio» vuol dire usura, mentre l'usura può esservi anche in sproporzioni inferiori) in quanto da ritenersi del tutto superflui ai fini della cognizione giudiziale sul fatto nella sua concreta verifica.

Allora, unico parametro di verifica della natura usuraria o meno della sproporzione in concreto deve essere quello delle «condizioni di difficoltà economica e finanziaria» della vittima, il requisito-spia del rapporto intersoggettivo sperequato tra vittima e strozzino, tra chi lo avvia perché ha bisogno e chi lo compie profittandone e dettando condizioni esose a proprio vantaggio.

Il codice penale prevede, accanto alle prime due (usura presunta ed usura in concreto), una terza figura criminosa, quella della mediazione usuraria, che non si discosta, sul piano della condotta incriminata, dalla mediazione prevista dal vigente articolo 644 del codice penale.

Lo schema è sempre quello mutuato dalla mediazione civilistica così come prevista dall'articolo 1745 del codice civile.

Analoghe considerazioni valgono per qualificare come concretamente usurario (per quello presunto *nulla quaestio*) il compenso del mediatore di cui al numero 2) del primo comma del nuovo articolo 613-ter del codice penale che adesso viene ritenuto «compenso usurario nei termini e nelle condizioni indicati nel numero 1)».

Quanto all'inedita figura dell'usura a mezzo soggiogamento di cui al numero 3) del primo comma del nuovo articolo 613-ter del codice penale, «soggiogare negozialmente ... chi è già vincolato a prestazione usuraria» va inteso nel senso di piegare ad un atto negoziale lecito od illecito taluno su cui si esercita un'irresistibile influenza per il fatto di averlo già in precedenza legato ad un rapporto debitorio usurario non adempiuto o non ancora adempiuto od impossibile da adempiere.

Il soggetto soggiogato non è un soggetto raggirato, né minacciato, in quanto piegato al negozio non per un male ingiunto prospettatogli da altri, ma che egli si autoprospecta (timore/terrore per lo stop ai prestiti di denaro, o per l'esazione forzata e violenta del debito usurario non adempiuto alle scadenze) qualora non aderisca alla proposta

fattagli: v'è *metus potestatis* quale timore che lo strozzino, nel caso di mancata adesione alla sua proposta, possa esercitare il suo potere, di fatto potestativo, di gettare la vittima nel baratro.

Non v'è riduzione in schiavitù ai sensi dell'articolo 600 del codice penale, perché l'usuraio non esercita sulla vittima poteri corrispondenti a quelli del diritto domini-cale, né la mantiene in uno stato di soggezione continuativa che ne comporti lo sfruttamento permanente attraverso il costringimento ad attività lecite od illecite: il soggiogato viene piegato a una o più determinate prestazioni proprie od a garantire l'effettuazione di date prestazioni altrui.

Nel secondo caso lo schema civilistico di riferimento appare essere la promessa del fatto del terzo, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, consista essa in un atto giuridico (il trasferimento a prezzo congruo del bene altrui, ad esempio della moglie o di un figlio, a favore dell'usuraio) od in un comportamento materiale (prestazioni sessuali od altri servizi da parte dei familiari dell'usurato).

Quanto alla nuova aggravante di cui al numero 1) del terzo comma dell'articolo 613-ter del codice penale (dissipazione), si pensi a chi è stato depauperato prima del suo corredo produttivo, come ad esempio l'azienda di famiglia, e poi dei beni più strettamente personali, come terreni ed altre proprietà immobiliari, fino a conoscere lo spoglio della propria abitazione familiare, da ritenersi propriamente bene della persona, dove è riposta la storia e l'identità affettiva di coloro che vi hanno fino a quel momento vissuto e che adesso vengono a perdere una vera e propria prerogativa vitale ed esistenziale.

Chi conosce la dissipazione del suo patrimonio fino alla perdita di casa propria sta conoscendo la disgregazione della propria persona, la frantumazione della propria unità familiare, una disperazione sua e degli altri congiunti senza via di uscita.

La maggiore offensività si rinviene nel fatto che l'annientamento del patrimonio qui coincide esattamente con l'annientamento dell'esistenza di chi ne era un tempo il titolare: la lesione alla persona ed al patrimonio non è un processo canceroso che si va compiendo, rappresentandone invece il completamento.

La correzione che si propone con il nuovo articolo 613-*quater* del codice penale circa il *dies a quo* della prescrizione del reato di usura (l'ultimo atto esecutivo della prestazione usuraria, quale ultimo atto di dazione degli interessi o del compenso usurario o ultimo atto dispositivo del soggiogato) si propone di razionalizzare il termine prescrizione rispetto alla normativa vigente, che vuole il *dies a qua* ancorato anche alla restituzione del capitale (che è atto lecito, argomentando ai sensi dell'articolo 1815 del codice civile) oltre che degli interessi.

Si propone, dunque, l'eliminazione della posticipazione in *malam partem del dies a quo* del termine prescrizione e la conseguente espansione temporale della potestà punitiva statale a discapito delle garanzie fondamentali del presunto reo.

Infine, la proposta normativa, ampliando la portata dell'articolo 129 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevede l'obbligo di interlocuzione obbligatoria tra pubblico ministero e Banca d'Italia per i reati di usura ed abusivismo finanziario, chiaramente funzionale all'esigenza di rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni criminosi in parola e combatterli già sul piano preventivo, oltre che su quello repressivo.

In questa prospettiva lo scambio di informazioni e l'attivazione doverosa di poteri amministrativi da un lato (i poteri istruttori, disciplinari e sanzionatori conferiti alla Banca d'Italia dal testo unico bancario) e di quelli giudiziari dall'altro comporta:

a) provvedimenti di Bankitalia definitivi in ordine ai fatti di scorrettezza bancaria o finanziaria, e loro comunicazione al pubblico ministero;

b) per il pubblico ministero ricevente, da un lato, integrazione indiziaria ai fini del procedimento penale in corso per quei fatti già segnalati come reati, e, dall'altro, possibile notizia di reato per altri e diversi fatti di scorrettezza bancaria o finanziaria per come rilevati nel corso della verifica amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 643, 644 e 644-*ter* del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

1. Nella sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 613 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 613-*bis*. - (*Circonvenzione di persone incapaci*). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando della minore età, ovvero dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 500 ad euro 5.000.

Art. 613-*ter*. - (*Usura*). - Commette usura ed è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 613-*bis*:

1) si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi eccedenti il tasso legale, o interessi ed altri vantaggi comunque sproporzionati a detta prestazione se dati o promessi da chi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria;

2) procura a taluno, fuori dai casi di concorso nel delitto previsto al numero 1), una somma di denaro od altra utilità facendo

dare o promettere, a sé o ad altri, come prezzo della propria mediazione, un compenso usurario nei termini e nelle condizioni indicati al numero 1) medesimo;

3) induca ad attività negoziale a vantaggio proprio od altrui chi è già vincolato a prestazione usuraria, impegnandolo ad uno o più atti, anche se posti in essere da terzi, dispositivi della persona o del patrimonio.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha determinato la dissipazione del patrimonio dell'usurato o della sua famiglia;

2) se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

3) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

4) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

5) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

6) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli

altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Art. 613-*quater*. - (*Prescrizione del reato di usura*). - La prescrizione del reato di usura decorre dall'ultimo atto di esecuzione della prestazione usuraria».

Art. 3.

1. All'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera *c*), del codice di procedura penale, le parole: «e 644 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale».

Art. 4.

1. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: «501-*bis*,» è inserita la seguente: «613-*ter*,» e la parola: «644,» è soppressa.

2. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: «603-*bis*,» è inserita la seguente: «613-*ter*,» e la parola: «644,» è soppressa.

3. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «613-*ter*,» e la parola: «644,» è soppressa.

4. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 2, dopo la parola: «416-*bis*,» è inserita la seguente: «613-*ter*,» e la parola: «644,» è soppressa;

b) all'articolo 84, comma 4, lettera *a*), dopo la parola: «353-*bis*,» è inserita la seguente: «613-*ter*,» e la parola: «644,» è soppressa.

5. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, la parola: «644» è sostituita dalla seguente: «613-ter».

Art. 5.

1. All'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «643, 644» sono sostituite dalle seguenti: «613-bis, 613-ter».

Art. 6.

1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-quater. Quando esercita l'azione penale per i reati di usura e di abusivismo finanziario previsti dagli articoli 130 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, commessi da banche o da operatori finanziari, o quando per i medesimi reati vi sia stato arresto o fermo, o sia stata disposta misura cautelare personale o reale, il pubblico ministero informa il Governatore della Banca d'Italia, dando notizia del fatto contestato e delle norme di legge che si assumono violate. La Banca d'Italia attiva sollecitamente, anche in pendenza di procedimento penale, i poteri di vigilanza, di controllo e disciplinari di propria competenza sugli enti e soggetti coinvolti in ordine ai fatti segnalati, dando a sua volta notizia degli esiti al pubblico ministero».

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.